



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI TARANTO

Si informa che è stata indetta, presso il Tribunale di Sorveglianza di Taranto, la procedura per l'individuazione di **laureati in giurisprudenza ovvero iscritti al medesimo corso di laurea che abbiano superato tutti gli esami previsti**, per lo svolgimento di un periodo di formazione teorico-pratica **della durata di 18 mesi**, ai sensi dell'art. 73 del D.L.69/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013, modificato dall'art. 50 del D.L. n.90/2014, convertito nella legge 11 agosto 2014 n.114 e, da ultimo, modificato dal decreto legislativo 28 marzo 2024, n.44.

REQUISITI PER PARTECIPARE

La formazione è riservata a coloro i quali contestualmente:

- siano laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale o iscritti al medesimo corso che, ancorché privi del titolo di laurea, abbiano sostenuto tutti gli esami universitari previsti dal corso di laurea con i requisiti meritocratici previsti dalla legge;
- siano in possesso dei requisiti giuridici, anagrafici e meritocratici previsti dall'art. 73 D.L. n. 69/2013, 1 comma, ovvero requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n.12 (non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza);
- abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
- non abbiano compiuto i trenta anni di età.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLO STAGE ED OBBLIGHI AD ESSO CONSEGUENTI

Il periodo di formazione teorico-pratico presso il Tribunale di Sorveglianza di Taranto sarà della durata complessiva di diciotto mesi;

durante lo stage gli ammessi non potranno esercitare attività professionali innanzi al Tribunale o Ufficio di Sorveglianza di Taranto, né potranno rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti del procedimento che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore (a cui sono affidati durante lo stage) o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale;

per espressa previsione dell'art.73, comma 8, del D.L. 21/6/2013 n. 69 (convertito dalla legge 9/8/2013 n. 98), *“lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi”*;

spetta esclusivamente al Ministero della Giustizia di determinare, ai sensi dell'art. 73, commi 8 bis e ter, del D.L. 21/6/2013 n. 69 (convertito nella legge 9/8/2013 n. 98) come modificato dall'art. 50 bis del D.L. n. 90 del 2014 (convertito nella legge n. 114 del 2014), modalità, importo e limiti dell'eventuale attribuzione di borse di studio agli ammessi allo stage;

lo stage può essere interrotto in ogni momento dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza, anche su proposta del magistrato formatore, per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.

Lo stage può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione, assicurando comunque una presenza presso l'Ufficio di almeno 900 ore annue. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore. Il tirocinante non potrà, ovviamente, occuparsi di procedimenti nei quali è coinvolto lo studio presso il quale svolge la pratica forense.

L'attività degli ammessi allo stage si svolge sotto la guida e il controllo del magistrato formatore a cui sono affidati e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenersi dalla deposizione testimoniale.

Gli stagisti sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'ufficio ed ai corsi di formazione decentrata loro specificatamente dedicati e organizzati con scadenza almeno semestrale secondo programmi che sono indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola superiore della magistratura.

ESITO DELLO STAGE

Il magistrato formatore, al termine dello stage, redige una relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmette al capo dell'ufficio.

L'ESITO POSITIVO DELLO STAGE È VALUTATO per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.

COSTITUISCE TITOLO DI PREFERENZA a parità di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l'esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito.

COSTITUISCE TITOLO DI PREFERENZA per la nomina a giudice onorario di tribunale e a viceprocuratore onorario.

MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il bando di ammissione ai tirocini è sempre aperto e non prevede termine di scadenza per le domande, che possono essere presentate in ogni momento dell'anno per chi possiede i requisiti.

Le domande per l'ammissione al periodo di formazione potranno essere presentate in qualsiasi momento, mediante la piattaforma informatica unica del Ministero della Giustizia, raggiungibile all'indirizzo:

<https://tirocininformativi.giustizia.it/tirocini-formativi/login>, secondo le modalità illustrate nel “Manuale utente tirocinante”, scaricabile dallo stesso indirizzo.

Si sottolinea l'indispensabilità dell'allegazione alla domanda del curriculum vitae, mediante caricamento sulla pagina ad hoc dell'applicazione.

I requisiti previsti ai fini della partecipazione dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Non si terrà conto delle domande comunque pervenute prima della pubblicazione del presente bando.

La domanda di ammissione al tirocinio avrà validità per un anno a decorrere dalla data di deposito della stessa.

CRITERIO DI VALUTAZIONE DI UN NUMERO DI ASPIRANTI SUPERIORE A QUELLI AMMISSIBILI ALLO STAGE

Qualora non sia possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti si riconoscerà preferenza, nell'ordine, a coloro che hanno conseguito la laurea, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica.

A parità dei requisiti previsti dal primo periodo, si attribuirà preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

PUBBLICAZIONE DEL BANDO

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio, nella sezione ai “Annunci e Avvisi”, al seguente link: https://tribsolv-taranto.giustizia.it/it/annunci_e_avvisi.page.

La segreteria amministrativa curerà gli adempimenti per la pubblicazione e provvederà a trasmetterlo all'help desk (tirocininformativi-art73@giustizia.it) ai fini della successiva pubblicazione sulla piattaforma informatica “Tirocini formativi”, nella sezione “consultazione bandi”, nonché comunicarlo alle Università della Regione e alle Scuole delle professioni legali collegate.

Taranto, 1°8 luglio 2026

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Taranto

Ines Casciaro